

# COMUNE DI PAOLA

## REGOLAMENTO DI COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

### Articolo 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli:

- articoli 117 e 119 della Cost
- articolo 7 D.Lgs 267/2000
- articolo 52 D.Lgs 447/97
- articolo 50 legge n.449/97
- articolo 1, comma 167, della Legge n.296/2006

Il presente regolamento disciplina la compensazione delle entrate tributarie comunali solo nei casi espressamente previsti da specifiche leggi d'imposta.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle entrate aventi natura non tributaria, in quanto compatibili.

### Articolo 2

#### PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE TRIBUTARIA

E' prevista la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento secondo le modalità ed i limiti stabiliti negli articoli seguenti.

L'obbligazione tributaria può essere estinta, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato, liquido ed esigibile.

La compensazione è ammessa anche nell'ipotesi di tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo e purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare comprensivo dell'aggio dovuto all'Agente della Riscossione per l'attività svolta e secondo quanto stabilito in convenzione.

### Articolo 3

#### DIVIETO DI COMPENSAZIONE

La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:

1. intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi d'imposta e disposizioni regolamentari;
2. somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente giudizio a seguito di ricorso

Il servizio competente, nei termini di legge, procede al controllo della compensazione effettuata emettendo, se del caso, se del caso per gli eventuali errori e/o difformità, il relativo avviso di accertamento.

### Articolo 4

#### COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, anche derivanti da provvedimento di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall'importo dovuto eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o anni d'imposta precedenti

Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del



termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma 1 deve presentare al Comune una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- Generalità e codice fiscale del contribuente;
- Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- L'esposizione delle eccedenze di versamento da compensare distinte per anno d'imposta;
- L'attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e /o portate in compensazione, o qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

Le entrate tributarie e patrimoniali del Comune ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Imposta Municipale Unica (IMU), Tributi sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa sui Rifiuti (TARI), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), Servizio Idrico Integrato, imposta di soggiorno, oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il Responsabile del Servizio interessato istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento dell'entrata oggetto di compensazione.

#### Articolo 5

#### COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali nel medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

E' consentita la compensazione tra credito e debito IMU/TASI fermo restando il divieto di compensare tra quota statale e quota comunale dell'IMU e della TASI

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- Generalità e codice fiscale del contribuente;
- Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
- Indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
- L'attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e /o portate in compensazione o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere richiesto il rimborso.

Nel caso in cui la compensazione avvenga fra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del funzionario del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

Le entrate tributarie e patrimoniali del Comune ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Imposta Municipale Unica (IMU), Tributi sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa sui Rifiuti (TARI), Tassa Occupazione, Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), Imposta di Soggiorno e Servizio Idrico Integrato, oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

#### Articolo 6

#### COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E CREDITI TRIBUTARI O PATRIMONIALI



I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Paola in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico, ai sensi dell'art.1243 e ss. del Codice Civile. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

- Generalità e codice fiscale del contribuente;
- Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- L'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
- L'attestazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o di abbandono di eventuali azioni già intraprese.

Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

Il Responsabile del settore interessato del debito del Comune istruisce la pratica dopo aver acquisito dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore, che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazioni di servizio ed i debiti tributari-patrimoniali del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio a firma del Responsabile del Tributo interessato. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

Il settore Finanze conseguentemente provvede ad emettere documenti contabili idonei a dimostrare la definizione contestuale della posizione creditoria e debitoria nei riguardi del medesimo soggetto emettendo per l'importo oggetto della compensazione contestuale mandato di pagamento e reversale d'incasso dandone comunicazione al Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali.

Al soggetto debitore di una entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, che non abbia comunicato la volontà di avvalersi della compensazione tra debiti e crediti, viene intimato a mezzo notifica, PEC o lettera raccomandata A. R. di provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito. L'ufficio ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite dell'importo del credito. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidalmente responsabile con il debitore.

#### Articolo 7 DISPOSIZIONI FINALI

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.